

Credito d'imposta Investimenti nel Mezzogiorno

F&P

FANELLI & PARTNERS
CONSULENZE AZIENDALI, SOCIETARIE, TRIBUTARIE E FINANZIARIE



Scheda di Sintesi

Aggiornato con le disposizioni della Legge di Bilancio 2021



in collaborazione con:

FIDENS
CONSULTING

Normativa

Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno è disciplinato dall'art. 1 commi 98-108 della Legge 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18.

L'art. 1 commi 171-172 della L.178/2020 (**Legge di bilancio 2021**) ha prorogato **l'agevolazione al 31 dicembre 2022.**

A chi è rivolto?

L'agevolazione è rivolta ai soggetti **titolari di reddito d'impresa**, che effettuano l'acquisizione di **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.**

Il credito di imposta non trova applicazione per le imprese in difficoltà finanziaria e per quelle operanti nei settori:

- dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche;
- dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche;
- del credito, della finanza e delle assicurazioni (art. 1, comma 100).

Non può essere richiesto dalle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art.32 del TUIR.

Quali sono gli investimenti agevolabili?

Il beneficio è relativo ad acquisti - **facenti parte di un progetto di investimento iniziale** - anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, di **macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

I beni devono essere nuovi di fabbrica.

Al fine di individuare quali siano i "macchinari, impianti e attrezzature" agevolabili occorre fare riferimento alla corretta classificazione, secondo il documento OIC 16, nelle voci B.II.2 "Impianti e macchinari" e B.II.3 "Attrezzature industriali e commerciali" dell'attivo di Stato patrimoniale.

Contabilmente i beni oggetto di agevolazione devono dunque essere capitalizzati.

I beni agevolati NON devono essere dismessi, ceduti a terzi o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, prima della fine del quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.

I contratti di locazione finanziaria devono avere durata non superiore a 60 mesi, in modo che il bene entri nella piena proprietà dell'impresa entro il periodo di vigilanza.

Quali sono gli investimenti esclusi?

Restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti aventi ad oggetto tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate. Sono quindi, ad esempio, **esclusi**

i beni classificati nella voce B.II.4 “Altri beni” (tra cui mobili e arredi, automezzi, telefonia, macchine d’ufficio elettroniche, registratori di cassa, muletti, transpallet, mezzi di trasporto interni, trattori agricoli, ecc....).

Misura del credito spettante

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla dimensione dell’impresa beneficiaria. Di seguito le percentuali.

Per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna:

- Piccola impresa**45%**
- Media impresa**35%**
- Grande impresa **25%**

Per le Regioni Abruzzo e Molise:

- Piccola impresa**30%**
- Media impresa**20%**
- Grande impresa **10%**

Il credito d'imposta è commisurato al costo complessivo dei beni acquistati nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di:

- **3 milioni** di euro per le piccole imprese;
- **10 milioni** di euro per le medie imprese;
- **15 milioni** di euro per le grandi imprese.

Cumulo

Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a patto che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L'agevolazione è, ad esempio, cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il credito d'imposta Industria 4.0 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 360/2020) e con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 160/2019 (ex super ammortamento).

Nell'istanza di richiesta, l'importo del credito d'imposta deve essere indicato al netto dell'ammontare degli eventuali altri aiuti concessi o richiesti sugli stessi beni oggetto del credito.

Fruizione del credito

Per ottenere il credito d'imposta, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente **in via telematica, apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite intermediario abilitato.**

L'Agenzia delle Entrate verifica la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a € 150.000, saranno effettuate le verifiche previste dal decreto legislativo 622 settembre del 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia".

In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l'Agenzia delle Entrate **comunica l'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.**

La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal **quinto giorno successivo** alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il codice tributo è **6869**, l'anno di riferimento è quello nel quale vengono effettuati gli investimenti da cui deriva il credito, così come indicati in domanda.

Non si applica il limite di compensabilità di € 700.000 di cui all'art. 34, L. 388/2000.

Il credito matura nel momento in cui i **beni entrano in funzione** all'interno del ciclo produttivo aziendale. Ciò comporta, anche nel caso di acquisto tramite operazione di locazione finanziaria, che i beni devono essere stati consegnati e collaudati.

Pagamento fatture

Le fatture relative ai beni oggetto del beneficio del credito d'imposta devono essere pagate **attraverso mezzi tracciabili**: bonifico bancario o assegno. È escluso il pagamento tramite contanti, cambiali, contratti di finanziamento o altri accordi di rateizzazione con i fornitori.

Nel caso di acquisizione dei beni tramite **operazione di locazione finanziaria**, il contratto deve prevedere l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di leasing, ossia deve essere esercitata anticipatamente **l'opzione di riscatto**, anche tramite un'appendice al contratto stesso.

Obblighi documentali

Ai fini dei successivi controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, occorre conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Devono essere conservate le copie delle fatture, dei bonifici o assegni per il pagamento, le copie degli e/c bancari, i verbali di consegna e collaudo dei beni, i contratti di leasing con relativo piano di ammortamento, le liberatorie dei fornitori che attestano l'avvenuto pagamento del bene e che lo stesso è nuovo di fabbrica.

Indicazione del credito in Unico

Il credito d'imposta deve essere indicato:

- nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, vale a dire il periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati
- nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito viene utilizzato in compensazione.

Contatti

Dott. Francesco FANELLI – Dott.ssa Rosa NATALINO - segreteria@studio-fanelli.it – 089.790692

Dott. Giuseppe SEMINARA - Dott.ssa Caterina ALBANESE - info@fidensconsulting.it - 0966.949319